APPROFONDIMENTO

Il Titolo III del Capo III del Dlgs 81/2008 prevede l'obbligo di effettuazione della valutazione del rischio elettrico (*sanzione prevista: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro).*

Il Datore di Lavoro nell'ambito della suddetta valutazione, dovrà, oltre che considerare gli aspetti di carattere impiantistico, individuare precise procedure di lavoro in sicurezza assegnare precisi ruoli e responsabilità ai soggetti con compiti organizzativi e di supervisione prima dell'esecuzione di "lavori elettrici" e anche "non elettrici con rischio elettrico", che dovranno svolgersi, come previsto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08, in conformità alla normativa vigente, ossia alla *nuove norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014* recentemente pubblicate.

La **nuova norma CEI 11-27 (IV Edizione 2014)**, oltre alle tradizionali figure di "Responsabile dell'Impianto" (RI) e di "Preposto ai Lavori" (PL), introduce nuove figure professionali per tener conto che nelle aziende/società maggiormente strutturate ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale. Vengono quindi ora contemplate la "Persona o Unità Responsabile dell'impianto elettrico" (URI) e la "Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro" (URL). Nel caso i compiti delll'URI e dell'URL, siano rispettivamente svolti da una singola persona esse devono essere necessariamente PES (Persona Esperta).

Per lo svolgimento dei lavori il datore di lavoro attribuisce per iscritto ai lavoratori addetti ai lavori elettrici la qualifica ad operare sugli impianti: tale qualifica può essere, a seconda dei ruoli, di **"persona avvertita" (PAV), "persona esperta" (PES), "persona idonea ai lavori elettrici sotto tensione**", per le quali vengono individuati dalla Norma i requisiti minimi di formazione in termini di conoscenze tecniche, di normativa e di sicurezza, nonché di capacità organizzativa e d'esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici.

Giova ricordare come l'art. 82 del Dlgs 81/2008 stabilisca che <u>i lavori sotto tensione sono vietati</u>; tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni tecnico-organizzative, essi sono consentiti su impianti elettrici con tensione di sicurezza o su impianti di categoria 0 e I, purché il lavoratore "addetto ai lavori elettrici" sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e <u>il datore di lavoro abbia attribuito formalmente l'idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente svolte dal lavoratore</u> (intendendo con ciò che l'idoneità non può essere generica, ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di procedure di lavoro previste dalle vigenti norme tecniche.

In conclusione la **valutazione del rischio elettrico** per i lavoratori addetti ai lavori elettrici porterà ad un giudizio di accettabilità al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori sono formati e addestrati all'effettuazione di *lavori elettrici* secondo la *norma CEI 11-27*
b) i *lavoratori addetti ai lavori elettrici* sono formalmente qualificati ai sensi della *norma CEI 11-27*dal datore di lavoro per le specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi;
c) i lavoratori dispongono e adottano precise procedure di lavoro, conformi con quelle previste dalla *norma CEI 11-27*;
d) i *lavoratori addetti ai lavori elettrici* sono dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali idonei e regolarmente verificati, in particolare

conformi alle indicazioni della *norma CEI 11-2*, oltre che a quanto stabilito dal datore di lavoro a seguito della valutazione del *rischio elettrico*.